



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglio Comunale n. 18

Riferimenti Archivistici: D 03 - 20170000038

ADUNANZA DEL 23/02/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2018.

Consiglieri presenti alla votazione

ANDREANI EGIZIANO	1
APA JACOPO	2
BARDELLI ROBERTO	3
BENIGNI LEONARDO	4
BENNATI BARBARA	5
BERTINI PAOLO	6
BONACCI GIOVANNI	7
BRACCIALI MATTEO	8
CANESCHI ALESSANDRO	9
CAPORALI DONATO	10
CARLETTINI GIOVANNA	11
CASI ALESSANDRO	12
CASI TIZIANA	13
CASUCCI MARCO	-
CHIERICI SIMONE	14
CHIZONITI DOMENICO	-
CORNACCHINI MERI STELLA	15

GHINELLI ALESSANDRO	16
LEPRI PAOLO	-
MACRI' PASQUALE	17
MATTESINI ALESSIO	18
MAURIZI CLAUDIA	-
MODEO ANDREA	19
PASQUINI DONATA	-
PIOMBONI ANGIOLINO	20
RALLI LUCIANO	21
RICCI MASSIMO	22
ROMANINI GIOVANNI	23
ROMIZI FRANCESCO	24
ROSSI ANGELO	25
SCAPECCHI FEDERICO	26
SISI PAOLO	-
STELLA LUCA	27

Presidente	DOTT. ALESSIO MATTESINI
Segretario Generale	DOTT. FRANCO CARIDI
Scrutatori	CARLETTINI GIOVANNA
	RALLI LUCIANO
	BENNATI BARBARA



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

PRECISATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolate nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- **TARI (tassa sui rifiuti)**


componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147/2013 ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) in sostituzione di tutti i prelevati relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;

RIMARCATO che soggetto passivo della componente TARI dell'imposta unica comunale è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

CONSIDERATO che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.”* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*



VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento K_a , in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento K_b ;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente K_c , scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti K_d , stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

PRESO ATTO che in data odierna questo Consiglio Comunale ha approvato con propria deliberazione il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 ed all'art. 8 del DPR n. 158/1999 per il territorio del Comune di Arezzo ammontante complessivamente ad € **16.584.919,88** cui deve aggiungersi il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 e comma 666 dell'art. 1 L. 147/2013 applicato nella misura deliberata dalla Provincia di Arezzo del 4,70% sull'importo di cui sopra che pertanto risulta definitivamente essere fissato in un totale di € **17.364.411,11**;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. n. 158/99;

VISTI i seguenti documenti elaborati dall'Ufficio Tributi:

- Proposta tariffaria per l'anno 2018;
- Prospetto dei coefficienti K_c e K_d da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2018;
- Prospetto dei coefficienti K_a e K_b da applicare alle utenze domestiche per il 2018;



DATO ATTO che la tariffa concretamente proposta dall'Ufficio comunale si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), contenente anche le disposizioni applicative riferite alla componente TARI, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 66 assunta in data 15.5.2014 e rettificato con deliberazioni approvate in data 28.4.2016 e 6.3.2017;

PRESO ATTO che, ai sensi degli articoli 15, 17, 18 e 19 parte seconda del Regolamento da ultimo citato, si provvederà ad applicare, nella concreta determinazione della tariffa per le singole utenze, le modalità di riduzione parametrata sugli aspetti quantitativi e qualitativi, così come declinati nelle norme regolamentari richiamate;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- *il decreto del Ministro dell'Interno del 29.11.2017 che rinvia, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 al 28.2.2018;*

CONSIDERATO che la deliberazione che approva le tariffe della componente TARI della IUC, dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI conformemente alla proposta dell'ufficio competente riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2018 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare (cosiddetto quoziente familiare) per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;

RAMMENTATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: *“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto*



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo" e che, per effetto del Decreto n. 155 del 11.10.2017 del Presidente della Provincia di Arezzo, è confermata anche per l'anno 2018 l'aliquota del citato tributo nella misura del 4,70%;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare II nella seduta del 22.02.2018, esprimendo parere favorevole;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Direttore del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO del dibattito espletato sull'argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali dichiarazioni di voto, **allegato al presente atto** quale parte integrante e sostanziale;

Viste le votazioni, esperite tramite l'ausilio dell'impianto di rilevazione elettronica del voto, che ottengono il seguente esito:

Votazione sulla proposta:

Consiglieri presenti	27	
Consiglieri votanti	18	
Voti favorevoli	18	
Voti contrari	0	
Astenuti	9	Bennati, Bracciali, Caneschi, Caporali, Macri, Modeo, Ralli, Ricci e Romizi.
Non Votanti	0	

Approvata a maggioranza

Si dà che risultano entranti/uscenti i seguenti Consiglieri

Consiglieri entranti	9	Bennati, Bracciali, Caneschi, Caporali, Macri, Modeo, Ralli, Ricci e Romizi.
----------------------	---	--

Votazione sulla immediata esecutività

Consiglieri presenti	18	
Consiglieri votanti	18	
Voti favorevoli	18	
Voti contrari	0	
Astenuti	0	
Non Votanti	0	

Approvata all'unanimità



Tutto ciò premesso;

DELIBERA


- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di determinare, per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99 e in applicazione dell'articolo 7 parte seconda del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale, sulla base del piano finanziario approvato da questo consiglio comunale con deliberazione assunta in data odierna, la seguente articolazione della tassa sui rifiuti (TARI):

• per le utenze domestiche

NUMERO POSSESSORI/DETENTORI	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 possessore/detentore	1,63	35,53
2 possessori/detentori	1,78	71,07
3 possessori/detentori	1,93	88,83
4 possessori/detentori	2,09	115,48
5 possessori/detentori	2,22	142,13
6 o più possessori/detentori	2,33	164,34


• per le utenze non domestiche:

N°	Categoria di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, conventi	1,28	0,366
2	Cinematografi e teatri	0,96	0,391
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,09	0,442
4	Impianti sportivi	1,70	0,685
4 bis	Distributori carburanti	1,55	0,671
4 ter	Campeggi	1,55	0,624
5	Stabilimenti balneari		
6	Esposizioni, autosaloni	1,17	0,471
7	Alberghi con ristoranti	2,62	1,279



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

8	Alberghi senza ristoranti	2,49	1,010
8 bis	Agriturismo, case appartamenti, vacanze	1,78	0,782
9	Case di cura e di riposo	2,30	1,169
10	Ospedali	2,30	1,340
11	Uffici, agenzie, studi professionali	3,08	1,058
12	Banche ed istituti di credito	1,80	0,726
13	Negozi di abbigliamento, calzature	2,55	0,777
13 bis	Libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,55	0,966
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,02	1,196
15	Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,80	0,727
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,33	1,346
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,35	0,920
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,07	0,625
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,64	0,738
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,86	0,414
20 bis	Attività industriali orafe con capannone di produzione	1,68	0,460
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,84	0,460
21 bis	Attività artigianali di prestazione di servizi	1,78	0,414
21 ter	Attività artigianali orafe di produzione	1,68	0,414
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,81	7,249
22 bis	Rosticcerie	6,81	3,578
23	Mense, birrerie, amburgherie	9,07	2,263
24	Bar, caffè, pasticceria	5,13	4,449
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,90	1,982
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,90	1,472



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO


27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante pizza al taglio	8,86	3,863
28	Ipermercati di generi misti	4,15	1,674
29	Banchi di mercato generi alimentari	7,29	5,398
30	Discoteche, night club	3,83	0,660

- **per la tariffa giornaliera di smaltimento** di cui al comma 662 e seguenti dell'art. 1 della L. 147/2013 e dell'art. 14 parte seconda del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata di un importo percentuale pari al 50% in via ordinaria, ed al 100% in occasione di manifestazioni ed eventi, al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico di igiene urbana fornito;
- **per la riduzione di cui all'art. 15 comma 2 lettera b) (conferimento di rifiuti ai centri di raccolta)** della parte seconda del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale, si stabiliscono i seguenti parametri:
 - 500 a 3.000 punti : riduzione della tariffa nella misura del 5%
 - da 3001 punti fino a 6.000 punti : riduzione della tariffa nella misura del 10%
 - da 6.001 punti fino a 9.000 punti: riduzione della tariffa nella misura del 20%
 - oltre 9.000 punti: riduzione della tariffa nella misura del 30%

3) di dare atto che sull'importo della componente TARI dell'imposta unica comunale si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Arezzo pari al 4,70% ;

4) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, copia della presente deliberazione in osservanza e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti;

5) di prendere atto che i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc di cui al metodo normalizzato per la determinazione della tariffa approvato con DPR n. 158/1999 risultano determinati, in relazione alle tariffe come sopra esposte, nella misura riportata nell'allegato n. 1 alla presente deliberazione;



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di approvare le tariffe della TARI entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 fissato da ultimo al 28.2.2018 dal Decreto del Ministro dell'Interno del 29.11.2017;

(RM)

Il Segretario Generale
DOTT. FRANCO CARIDI



Il Presidente
DOTT. ALESSIO MATTESINI